

IL TESTAMENTO BIOLOGICO, IL CONSENSO INFORMATO ,LE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO. UNA LEGGE

Il testamento biologico, detto anche: testamento di vita o dichiarazione anticipata di trattamento, è l'espressione della volontà da parte di una persona (il "testatore") fornita in condizioni di piena lucidità mentale in merito alle terapie che intende o non intende accettare nell'eventualità in cui dovesse trovarsi nella condizione di incapacità di esprimere il proprio diritto di acconsentire o non acconsentire alle cure proposte (cosiddetto "consenso informato") per malattie o lesioni traumatiche cerebrali irreversibili o invalidanti, malattie che costringano a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione.

La

La legge sul testamento biologico in Italia (legge 2 dicembre 2017, n. 219 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2018) è in vigore dal 31 gennaio 2018.

Come tutte le leggi che si occupano di motivazioni etiche, religiose e sociali ,il suo iter parlamentare è stato lungo e irto di ostacoli.

LA LEGGE

Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, a tutela del diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona, la legge ribadisce il principio per cui nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.

Una legge che assicura la libertà terapeutica, di curarsi e non curarsi, riconoscendo alle persone maggiorenni e capaci di intendere e di volere il diritto di fare biotestamento, quindi indicare quali trattamenti sanitari ricevere e quali invece rifiutare nel caso in cui in futuro non fossero più in grado di esprimersi e prendere decisioni autonome.

Quindi il cuore della legge è l'introduzione della disciplina delle DAT, disposizioni anticipate di trattamento, con le quali le persone possono dare indicazioni sui trattamenti sanitari da ricevere o da rifiutare nei casi in cui si trovassero in condizioni di incapacità. Le DAT possono essere redatte solo dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte.

Per la validità delle disposizioni anticipate di trattamento la legge fa riferimento, innanzitutto, alla forma scritta: atto pubblico, scrittura privata autenticata o scrittura privata consegnata personalmente dal disponente all'ufficio dello stato civile del suo Comune di residenza o alle strutture sanitarie (ma solo nelle Regioni che abbiano adottato un regolamento ad hoc).

Se le condizioni fisiche del paziente non lo permettono, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Con le stesse forme, le DAT possono essere rinnovate, modificate e revocate in ogni momento. Se, poi, la decisione di revocare le DAT maturi in condizioni di emergenza e urgenza che impediscono il ricorso alla forma ordinaria, l'effetto si può ugualmente ottenere con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni.

Di rilevanza per il testamento è la figura del fiduciario che dovrà essere maggiorenne e capace di intendere e volere e dovrà accettare la nomina sottoscrivendo le DAT o con un atto successivo, da allegare alle stesse DAT.

Nelle DAT può quindi essere opportuno indicare più persone, che sostituiscano, secondo l'ordine stabilito dal dichiarante, il fiduciario che non possa o non voglia svolgere l'incarico. Il disponente può anche non indicare un fiduciario. In questo caso, come anche se viene meno il fiduciario nominato, le DAT mantengono efficacia circa le volontà del disponente; se occorre, il giudice tutelare nomina un amministratore di sostegno.

IL RUOLO DEL MEDICO

Tra i punti chiave della legge 219 vi è l'esenzione da responsabilità civile o penale da parte del medico, che è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rinunciare al trattamento o di rifiutarlo. Quest'ultimo, però, non può esigere trattamenti sanitari che si pongono in contrasto con le norme di legge, la deontologia professionale o le buone pratiche clinico-assistenziali e, laddove ci si verifici, il medico non assume alcun obbligo nei suoi confronti.

Per il resto, la volontà del paziente va rispettata anche nelle situazioni di urgenza ed emergenza e le strutture sanitarie sono tenute a garantirne la piena attuazione. Il medico deve fare poi quanto nelle sue possibilità per alleviare le sofferenze del paziente, anche se questo abbia rifiutato il trattamento sanitario o abbia revocato il proprio consenso, garantendo l'adeguata terapia del dolore. Nonostante ciò, la legge sancisce il divieto di accanimento terapeutico, stabilendo che il sanitario, "nei pazienti con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati".

I LIONS E IL TESTAMENTO BIOLOGICO

In ogni parte del Multidistretto si sente la necessità di conoscere in dettaglio questa legge, che investe la coscienza umana in vari modi. Meeting, informative, si stanno organizzando per meglio apprendere anche ai non addetti a ogni aspetto della legislazione. I Lions hanno il compito statutario di rendere un pubblico servizio informativo degli aspetti legali e sociali del nuovo ordinamento.

Filippo Portoghese

Redattore della Rivista Lion

Addetto stampa Lions Club Altamura Host

Medico Legale,Chirurgo Urologo

Pubblicista